



CARTA ETICA PER LO SPORT FEMMINILE DEL COMUNE DI BIELLA

Premessa

Lo Sport è cultura immateriale e universale. È la sintesi ideale della complementarità fisica e spirituale dell'essere umano.

Lo Sport è veicolo di valori, uno strumento di crescita per le e i più giovani, di consapevolezza e cura di sé per le persone adulte, un'esperienza che non solo arricchisce, ma contribuisce in maniera significativa ad una vita sana ed in grado di contrastare patologie sempre più diffuse. Allo Sport debbono poter accedere in eguale maniera uomini e donne, ma innegabile è ancora l'esistenza di un divario che non rende paritarie le condizioni di accesso e di pratica dell'attività sportiva per donne e uomini.

Le pari opportunità di pratica e sviluppo dello Sport Femminile e il suo pieno diritto di cittadinanza sono, anche per il grande valore simbolico, un parametro di civiltà e democrazia. Dove la libertà delle donne è negata, lo sport diventa pratica da non consentire, proprio per la sua enorme portata di libertà e rispetto.

La pratica sportiva è strumento educativo e di inclusione, di contrasto alle discriminazioni, al disagio e alla violenza. L'ambito sportivo costituisce un luogo rilevante per lo sviluppo di modelli di comportamento.

Si rende dunque necessario che le Istituzioni del nostro Paese vigilino sulle pari opportunità di pratica e sviluppo dello Sport Femminile ed in virtù di ciò, il Comune di Biella ha inteso dotarsi di una Carta Etica dello Sport Femminile.

Dato atto che il presente documento rappresenta un codice di comportamento non solo per il Comune, ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla promozione e alla diffusione dell'educazione fisica, dell'attività motoria e dello sport sul territorio Biellese e che desiderano aderirvi.

Art. 1

La condizione di libertà è associata, per definizione, alla nascita; le bambine nascono nella piena libertà di scegliere la disciplina sportiva da amare e praticare, in tutte le possibili declinazioni, in veste amatoriale o agonistica. Devono poterlo fare, in un Paese civile, dall'infanzia alla piena maturità, siano esse in condizioni di piena abilità o di disabilità, o in condizioni economiche disagiate.

Art. 2

La pratica sportiva comincia dalla prima infanzia e deve accompagnare lo sviluppo psicofisico delle bambine, senza interruzioni o allontanamenti determinati dalla discriminante di genere.

Art. 3

Il Comune promuove nell'ambito delle sue competenze, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, che intenderanno aderire alla presente Carta, l'abbattimento di ogni stereotipo e

pregiudizio, incoraggiando in particolare le bambine e i bambini ad interessarsi e praticare qualsivoglia disciplina sportiva. Il Comune si attiva per prevenire e contrastare ogni possibile azione lesiva della dignità, serenità, identità e felicità, delle atlete, delle bambine, delle ragazze e delle donne che praticano attività motoria e sportiva.

Art. 4

Il Comune condanna ogni azione discriminatoria, agita a mezzo parole, gesti, stampa, social, web, immagini e atti persecutori di ogni genere, tesi a screditare, sminuire, lo sport femminile, a causa di pregiudizio, ignoranza e qualunque forma di discriminazione, anche basata sull'origine etnica o il credo religioso. Il Comune si impegna a promuovere nell'ambiente sportivo una diversa visione e concezione del rapporto tra i generi, per favorire l'affermarsi di un contesto nel quale elementi discriminatori di qualunque tipo siano banditi, dove le opportunità siano uguali per tutte le persone, dove è praticata la competizione leale ed esclusa la violenza verbale e fisica, dove condivisione, empatia, sostegno, regole di educazione siano le parole che regolano i comportamenti di tutti e tutte

Art. 5

Il Comune garantisce la presenza sul proprio territorio di strutture e spazi idonei dove si possa esercitare attività sportiva e ha cura di favorire il loro utilizzo da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulte e adulti.

Il Comune richiede che all'interno degli impianti sportivi di sua proprietà o competenza, chiunque ne sia il gestore o utilizzatore, sia garantito il diritto al rispetto delle relazioni interpersonali tra i generi da parte di tutte le figure preposte all'educazione, all'allenamento e alla pratica sportiva.

Art. 6

Il Comune si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative, dei progetti e delle politiche poste in essere a:

- prevenire episodi di abusi, molestie e violenze nell'ambito sportivo;
- contrastare a ogni forma di stereotipo, pregiudizio, sessismo e bullismo;
- a diffondere al personale che opera nel contesto sportivo, anche in ambito scolastico, la cultura sportiva all'insegna della parità, del rispetto e della non violenza. Il Comune favorisce e sostiene, sulla base delle proprie capacità di bilancio, le attività da chiunque organizzate di sensibilizzazione, formazione e prevenzione delle molestie e di comportamenti inopportuni nello sport, coordinandole ove possibile con le proprie iniziative politiche in materia sportiva.

Art. 7

In considerazione di eventuali divari di genere presenti nello sport, il Comune si impegna ad adottare e a divulgare buone prassi per la promozione e la crescita dello sport femminile e favorisce la valorizzazione delle donne

Inoltre, il Comune:

- sostiene le atlete del territorio che praticano sport individuali e di squadra a livello agonistico e/o sport di squadra, ai fini di determinare un modello positivo per le bambine e le ragazze;
- promuove annualmente, con le associazioni sportive del territorio, eventi che abbiano anche tra la

finalità la valorizzazione dello sport femminile

- monitora la presenza sul proprio territorio di specifici fenomeni di ostacolo al sano svolgimento della pratica sportiva da parte di bambine e ragazze e valuta i risultati conseguiti dall'applicazione della presente Carta.

Art. 8

Il Comune in tutti gli atti, le deliberazioni, i documenti, i bandi e i concorsi che riguardano lo sport, attua i principi della presente Carta.

Il Comune si impegna ad assegnare gli impianti sportivi di proprietà comunale a soggetti (gestori e utilizzatori) che rispettino i principi della Carta

Art. 9

Il Comune promuove l'applicazione della presente Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport in tutto il territorio comunale. Il Comune opera nell'applicazione della Carta in sinergia con le Associazioni e le Società sportive del territorio aderenti